



35876-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez.1121/2019
Angelo Capozzi		UP - 20/06/2019
Ersilia Calvanese		R.G.N. 15808/2019
Maria Silvia Giorgi		
Riccardo Amoroso	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/12/2018 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza emessa in data 11/04/2017 dal Tribunale di Messina, appellata dalle parti civili, ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni liquidati in euro 1.500,00 ed al pagamento delle spese di costituzione per i due gradi di giudizio in favore delle stesse, nonché al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, per il reato di cui all'art. 392 cod.pen., per essersi fatto ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, con violenza sulle cose, consistita nel lanciare una scala nel terreno confinante e nel rendere inservibili una videocamera ed il cancello di recinzione (in Messina il 22/03/2012). In particolare,

la Corte ha ribaltato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale, ritenendo integrati gli estremi del reato contestato ed affermando la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, in difetto di una impugnazione della sentenza da parte del pubblico ministero.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (omissis) ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per difetto di una valida querela, non essendo stato prodotto il verbale relativo alla ratifica dell'atto di querela da parte dell'autorità ricevente in violazione del comma 4 dell'art. 337 cod. proc. pen. precludendo la possibilità di verificarne la tempestività della presentazione e l'identificazione dei querelanti; si deduce altresì la mancanza della istanza punitiva, necessaria per la validità della querela.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della violazione di legge in relazione all'art. 392 cod. pen. per insussistenza degli elementi che ne integrano la fattispecie, per difetto di una legittimazione processuale dell'autore della violenza ad agire in giudizio e per la inesistenza di un danneggiamento, sul rilievo che l'imputato non avesse alcun titolo reclamabile in giudizio, né di proprietà e né di possesso sulla striscia di terreno oggetto di un contenzioso civile intercorrente tra le parti civili e (omissis), e sulla base delle ulteriori considerazioni che la scala ed il cancello erano di proprietà del (omissis) e non delle parti civili, che la recinzione era precaria e che cadendo a terra non aveva subito alcun danno essendo di ferro, mentre la telecamera era stata soltanto spostata per modificare l'angolo di ripresa dell'obiettivo, sempre quindi senza arrecare alcun danno.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale riconosciuto la responsabilità penale sia pure ai soli effetti civili sulla base di una valutazione alternativa ma non maggiormente persuasiva del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. Inoltre, si deduce la violazione di legge per non avere la corte distrettuale rilevato l'inammissibilità dei motivi di appello ex art. 581 comma 1, lett.a,b,c,d, cod. proc. pen., nonché per avere la corte di appello pronunciato condanna al risarcimento dei danni liquidandoli in via equitativa sebbene nell'atto di appello si fosse richiesta la condanna generica e per avere disposto la condanna alle spese dei due gradi sebbene l'imputato fosse stato assolto agli effetti penali con sentenza irrevocabile perché non impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.



Procedendo, preliminarmente, all'esame della questione della sussistenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela, dedotta con il primo motivo, si osserva che sebbene la causa di non punibilità per difetto di procedibilità possa essere rilevata anche di ufficio, dovendosi provvedere alla declaratoria della stessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è tuttavia necessario che i fatti ad essa sottesi siano stati oggetto di accertamento nel corso del giudizio di merito, nel contraddittorio delle parti interessate, quando non siano sufficienti le sole produzioni documentali acquisite al fascicolo del dibattimento, non potendosi avere accesso agli atti integrali contenuti nel separato fascicolo del pubblico ministero per non esserne stata sollecitata l'acquisizione attraverso la tempestiva sollecitazione delle parti processuali interessate a verificare la fondatezza o la infondatezza della questione concernente la rituale osservanza delle formalità di presentazione della querela.

Non vi è dubbio infatti che tra gli "atti relativi alla procedibilità dell'azione penale" che, ai sensi dell'art. 431 lett. a) cod. proc. pen., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione, prevista dall'art. 337, comma 4, cod. proc. pen., della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante.

Pertanto, ove tali attestazioni non siano state inserite in detto fascicolo, la relativa questione deve essere dedotta dalla parte interessata ad eccezione nel corso del giudizio di merito, eventualmente anche in appello, al fine di consentire di procedere nel contraddittorio delle parti alla verifica della presenza di detti atti nel fascicolo del pubblico ministero.

Se, per un verso, si è infatti affermato che la querela, quale atto di impulso dell'azione penale deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 cod.proc.pen., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, anche oltre il termine di stabilito dall'art. 491, secondo comma, cod. proc. pen., e che spetta al giudice del merito di verificare d'ufficio la sua effettiva presentazione ed acquisire la eventuale documentazione che comprova la circostanza laddove eventualmente mancante. Ciò in quanto, si è osservato che, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l'esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. 5, n. 13595 del 12 marzo 2010, Rasile e altro, Rv. 246718; Sez. 5, n.14242 del 23/03/2015, Rv. 264081). Tuttavia, per altro verso, si deve osservare che quando nel fascicolo del dibattimento - com'è nella specie - è presente la querela, ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione e l'identificazione del querelante, vi è pur sempre un onere probatorio a carico del soggetto interessato a rilevarne l'assenza, che deve essere assolto anche solo attraverso l'indicazione dell'incompletezza del fascicolo del dibattimento, ma necessariamente nel corso



del giudizio di merito, per rendere possibile al giudice che procede la verifica della fondatezza della questione.

Nel caso di specie l'eccezione circa l'assenza del verbale relativo alla ratifica dell'atto di querela da parte dell'autorità ricevente previsto dal comma 4 dell'art. 337 cod. proc. pen. è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, con l'effetto che è mancato ogni accertamento nel corso del giudizio di merito, sia nel corso del primo che del secondo grado, sulle modalità di trasmissione dell'atto di querela all'ufficio del pubblico ministero.

La questione dedotta impone degli accertamenti di fatto che sono devoluti soltanto al giudice del merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi in sede di legittimità.

Si deve rammentare che per la giurisprudenza di legittimità consolidata al fine della documentazione della ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto dell'attività che egli ha svolto, in ordine alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte, attestazione che può anche essere contenuta nella comunicazione della "notitia criminis" indirizzata al pubblico ministero, mentre la mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente del verbale di ricezione non svolge alcun rilievo ai fini della validità della presentazione della querela per iscritto (Sez. 5, n.16302 del 12/12/2013, Rv. 260558).

Pertanto, non potendosi in questa sede procedere ai predetti accertamenti, si ritiene di aderire al principio giurisprudenziale, ampiamente condiviso, secondo cui la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 39188 del 14/10/2010 Rv. 248568), e ciò a maggiore ragione quando non si discuta della esistenza della querela, ma dell'osservanza delle formalità di presentazione la quale comporta evidenti accertamenti di fatto che sono devoluti soltanto al giudice del merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi in questa sede. La questione posta è dunque inammissibile, come manifestamente infondate sono le altre questioni dedotte in merito al difetto di richiesta punitiva contraddette dalla stessa descrizione del contenuto della querela, riprodotto nel ricorso, ed in cui si dà atto che vi è la richiesta di procedere, in cui si sostanzia la volontà di querelare ex art. 336 cod. proc. pen.

2. Il secondo motivo è, invece, fondato, con il conseguente assorbimento di ogni altro residuo motivo.

Si deve osservare che sebbene sia assolutamente corretta l'affermazione di principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), sussiste il requisito della violenza sulla



cosa nella condotta dell'agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, tuttavia deve essere anche rimarcato il fatto che non può prescindere dalla valutazione della concreta incidenza che il mutamento della destinazione della cosa abbia avuto sull'interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi.

La sentenza di condanna pronunciata in sede di appello, discostandosi da quella assolutoria di primo grado, ha infatti evidenziato come per la violenza sulle cose sia sufficiente anche il mutamento di destinazione della cosa, non essendo richiesto il danneggiamento della cosa.

I fatti nella loro materialità sono stati, invece, ricostruiti in modo conforme.

In particolare, le modalità della violenza sono state descritte allo stesso modo, sia in primo grado che nel secondo grado di giudizio, essendosi fatto riferimento ad una serie di azioni consistite nello spingere a terra un cancello in ferro posizionato in loco in modo precario, nello spostamento di una scala lanciata nel terreno confinante, e nel modificare l'angolo di ripresa di una videocamera di sorveglianza, poi subito riposizionata dalle persone offese.

Quindi, la diversa decisione è conseguenza unicamente del differente apprezzamento della modifica dello *status quo ante*, ritenuto dal giudice di secondo grado sufficiente ad integrare la violenza, pur confermando che le cose spostate non avessero riportato danni materiali.

Si è trattato, pertanto, di azioni sicuramente arbitrarie volte a contestare il diritto di proprietà sulla striscia di terreno che era al confine tra due proprietà oggetto di un contenzioso con le parti civili (coniugi ^(omissis) - ^(omissis)), cui anche l'imputato era interessato, quale promittente acquirente, in forza di un contratto preliminare di vendita.

Tuttavia nella impugnata sentenza di condanna è stata omessa ogni valutazione sulla incidenza concreta di dette azioni sullo stato dei luoghi, e soprattutto è stata pretermessa la valutazione sulla effettiva concreta offensività di dette condotte, che è stata invece correttamente operata dal giudice di primo grado nel senso di escluderne la sussistenza, in considerazione non tanto dell'assenza di danneggiamenti - aspetto questo irrilevante - ma per l'agevole attività di ripristino, realizzabile in pochi istanti, trattandosi soltanto dello spostamento episodico di tre oggetti, di facile rimozione e di altrettanto ancora più facile, quasi istantanea, ricollocazione nello status quo ante.

Si deve considerare che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 cod.pen. si identifica, del resto, con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionato



dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito dal soggetto agente con la sua condotta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09, Perucci, Rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, Rv. 248715). Ma perché attinga la soglia del penalmente rilevante l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un intervento modificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamente idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui che si intende arbitrariamente comprimere.

A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per la controparte.


In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

PQM



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2019

Il consigliere estensore
Riccardo Amoroso



Il Presidente
Pierluigi Di Stefano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi

